



COMUNE DI CATENUOVA

(Libero Consorzio fra i Comuni di Enna)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 09 del 14.04.2026

Oggetto: Approvazione delle modifiche del Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente con autovettura (NCC).

Punto n. 9 odg

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **quattordici** del mese di **aprile**, nell'Aula Consiliare "Piersanti Mattarella" (accanto edificio Marconi) convocato per le **ore 18.30** dal Presidente del Consiglio, in seduta ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, giusta avviso di convocazione prot. n. 4224 dell'8.04.2026.

Presiede il Sig. **CASTELLI Giuseppe**.

Partecipa il Segretario Comunale, **Dott. Filippo Ensabella**

Per l'Amministrazione Comunale sono presenti il Sindaco Antonio Impellizzieri, la Vice Sindaca Rosaria Ingrassia e l'Assessore Carmelo Di Marco.

	Nominativo	Carica rivestita	Presente	Assente	Cifra individuale
1	CASTELLI Giuseppe	Presidente	x		1335
2	VINCI Carlotta	Consigliere	x		1383
3	BARBAGALLO Lucia Patrizia Carmela	Assessore e consigliere	x		1304
4	ZINNA Lorenzo Santo	Consigliere		x	1270
5	ZAMPINO Michele Alessandro	Consigliere	x		1261
6	GRAZIANO Giorgia	Vice Presidente		x	1258
7	LEOCATA Nicola	Assessore e consigliere	x		1227
8	SCHINOCCA Maria Concetta	Consigliere	x		1192
9	CALI' Maria Rita	Consigliere	x		1186
10	BUA Vincenzo Antonio	Consigliere	x		1164
11	CASTIGLIONE Rosario	Consigliere	x		1160
12	VALENTI Prospero detto "Rino"	Consigliere	x		1034

Presenti n. 10, Assenti n. 2: Graziano, Zinna.

Il Presidente Giuseppe Castelli legge il punto n. 9 all'odg. e invita l'Assessore Carmelo Di Marco a relazionare sull'argomento.

L'Assessore Carmelo Di Marco relaziona al Consiglio Comunale sull'argomento in questione specificando tutti i passaggi che si sono svolti per la stesura delle modifiche al Regolamento vecchio che si rifaceva ad una delibera di Giunta Municipale dell'anno 2022 della precedente Amministrazione e quindi motivo di presentare il nuovo Regolamento che si rifà alle norme vigenti.

Assessore Carmelo Di Marco: il Presidente del Consiglio insieme ai due capigruppo ha proposto

delle modifiche che in parte mi trovano d'accordo ma la prossima volta credo che non ci sia la necessità di fare degli emendamenti, potremmo sederci e discuterne prima.

Mi rendo conto che i tempi sono stretti, c'è una legge regionale del marzo 2025 che dice che oramai gli NCC sono stati avvocati alla Regione, i bandi per la concessione delle licenze quindi li farà la Regione Sicilia.

Fino ad ora non abbiamo riscontro su questa legge e i Comuni si stanno attivando per dare queste licenze.

Siccome ci viene richiesto dai nostri cittadini cerchiamo di approvare più in fretta possibile questo Regolamento così da rimanere a noi la funzione istruire i bandi e dare le licenze.

Presidente Giuseppe Castelli: io ho poco da aggiungere.

Tenuto conto che questo Ufficio di Presidenza ha avuto la proposta soltanto giorno otto aprile potevamo soltanto fare emendamenti, questa è la prima cosa.

La seconda cosa è che è facoltà di questo Consiglio Comunale avere la competenza per quanto riguarda emendamenti e regolamenti.

Non credo di avere fatto nessuna "lesa maestà" insieme ai due capigruppo dei gruppi consiliari.

Noi la domenica anziché dedicarla alle nostre famiglie ci siamo dedicati a questo Regolamento e abbiamo cercato di capire se in qualche modo poteva essere migliorato.

Abbiamo presentato degli emendamenti che dovranno essere votati prima del Regolamento e questi emendamenti sono otto e magari possiamo apportare queste modifiche in blocco in una sola votazione.

Segretario Dott. Filippo Ensabella: sono diverse modifiche, ma all'interno di un solo documento, un max emendamento e voi Consiglieri potete fare una unica votazione, prima si vota l'emendamento e subito dopo il Regolamento così come emendato.

Il Presidente Giuseppe Castelli dà lettura di alcune parti del documento che riporta gli emendamenti presentati a seguito della Conferenza dei Capigruppo e dà le relative spiegazioni.

Il Segretario dà le spiegazioni al Presidente del Consiglio Comunale per quanto riguarda la pubblicazione della delibera all'albo pretorio specificando che le delibere che riguardano i Regolamenti non possono essere dichiarate immediatamente esecutive proprio per l'obbligo di pubblicità.

Presidente Giuseppe Castelli: votiamo in blocco questo documento che contiene otto emendamenti. Chi è d'accordo alzi la mano, chi non è d'accordo la tenga abbassata.

Si procede alla votazione dell'emendamento.

Presenti n. 10, Votanti n. 10, Favorevoli n. 10.

Il Consiglio Comunale approva il superiore emendamento.

Si procede alla votazione del punto riguardante la proposta di delibera siccome emendata.

Presenti n. 10, Votanti n.10, Favorevoli n. 10.

Il Consiglio Comunale approva il punto n. 9 all'odg. che riguarda le modifiche al Regolamento così come emendato all'unanimità dei n. 10 Consiglieri presenti e votanti.



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale Enna

Alprocedo

Spett.le Segretario Comunale
Dott. Filippo Ensabella

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 09 DEL 07/04/2026

Oggetto: Modifica ed integrazione del Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente (NCC)

La Conferenza dei Capigruppo composta da:

- ✓ Presidente del Consiglio, Giuseppe Castelli;
- ✓ Gruppo consiliare "Catenanuova al Centro", Capogruppo Rosario Castiglione;
- ✓ Gruppo consiliare "Insieme per Catenanuova", Capogruppo Michele Alessandro Zampino;

PREMESSO CHE

- la proposta di regolamento per il servizio di noleggio con conducente (NCC) è stata regolarmente depositata presso la Segreteria comunale e resa disponibile ai Consiglieri;
- in sede di Conferenza dei Capigruppo è emersa l'esigenza di apportare modifiche ed integrazioni al testo, al fine di migliorarne la chiarezza, la coerenza interna e la conformità alla normativa vigente;
- le modifiche proposte sono finalizzate a garantire il rispetto dei PRINCIPI DI LEGALITÀ, BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ E PROPORZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, nonché a prevenire possibili criticità applicative e contenziosi;

PROPONE

l'approvazione dei seguenti EMENDAMENTI alla proposta di deliberazione in oggetto:

EMENDAMENTO N. 1

(Art. 8 – Requisiti – Abilitazione professionale)

Alla lettera e) sostituire le parole:

“certificato Abilitazione professionale per trasporto persone K/B”

con:

“Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) di tipo KB per il trasporto di persone.”

EMENDAMENTO N. 2

(Art. 8 – Requisiti – Verifiche amministrative)

Alla lettera h) dell'art. 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“Il rispetto dei requisiti di cui alla presente disposizione è soggetto a verifica da parte dell'Amministrazione comunale, che procede, in caso di accertate irregolarità, all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle garanzie procedurali.”

EMENDAMENTO N. 3

(Art. 8 – Copertura assicurativa)

Sostituire integralmente la lettera k) con il seguente testo:

“Il veicolo adibito al servizio deve essere coperto da idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, comprensiva dei trasportati, conforme ai massimali previsti dalla normativa vigente.

La dimostrazione della copertura assicurativa è richiesta al momento dell'effettivo avvio del servizio e comunque entro i termini previsti per la dimostrazione della disponibilità del veicolo.”

EMENDAMENTO N. 4

(Art. 8 – Comma 2 – Rimessa)

Sostituire integralmente il comma 2 con il seguente:

“Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC) è richiesta la disponibilità di almeno una rimessa situata nel territorio della Regione Siciliana, ai sensi della normativa vigente.

La rimessa deve essere idonea allo stazionamento del veicolo, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitata e conforme alle vigenti normative urbanistiche, edilizie e di sicurezza.”

EMENDAMENTO N. 5

(Art. 14 – Commissione di concorso)

Al comma 2 eliminare il rappresentante delle associazioni dei consumatori, al fine di garantire la composizione della commissione in numero dispari e assicurare la funzionalità dell'organo.

EMENDAMENTO N. 6

(Art. 15 – Criteri di valutazione)

Sostituire il criterio relativo alla conoscenza delle lingue straniere con il seguente:

“È attribuito n. 1 punto per ciascuna certificazione linguistica posseduta, fino ad un massimo di n. 2 certificazioni, per un totale massimo di n. 2 punti.”

EMENDAMENTO N. 7

(Art. 17 – Inizio del servizio)

Aggiungere il seguente comma:

“Ai fini dell'effettivo avvio del servizio, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, ivi compresa, ove prevista, l'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (RENT), nonché all'utilizzo del foglio di servizio, anche in formato elettronico, secondo le modalità stabilite dalla legge.”

EMENDAMENTO N. 8

(Art. 15 – Criteri di valutazione)

All'art. 15 apportare le seguenti ulteriori modifiche:

a) dopo il criterio:

“Al fine di incentivare l'avvio di nuove attività imprenditoriali, in via prioritaria saranno assegnate a parità di punteggio ai richiedenti non già titolari di P. iva con codice ATECO 49.32.20;”

aggiungere il seguente:

“A parità di punteggio, è data priorità ai richiedenti residenti nel Comune di Catenanuova.”

b) dopo il criterio di cui alla precedente lettera a), aggiungere il seguente:

“A parità di punteggio, è data ulteriore priorità ai richiedenti che dimostrino la disponibilità di una rimessa situata nel territorio del Comune di Catenanuova.”

c) nella parte relativa al punteggio attribuito alla residenza nel Comune di Catenanuova, sostituire le parole:

“fino a un massimo punti 5”

con:


“fino a un massimo di punti 6”.

DISPOSIZIONE FINALE

Restano invariati tutti gli altri articoli della proposta di regolamento.


Catenanuova 13/04/2026

Presidente del Consiglio, Giuseppe Castelli




“Catenanuova al Centro”

Capogruppo Rosario Castiglione



“Insieme per Catenanuova”

Capogruppo Michele Alessandro Zampino



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 10 del 07/04/2026

OGGETTO: Approvazione delle modifiche del “Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente con autovettura (NCC)”

L' ASSESSORE AL RAMO

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 32 del 23/10/2024 è stato approvato il *Regolamento Comunale per il servizio di Noleggio con Conducente con autovettura*;
- è emersa la necessità di procedere alla modifica di alcuni articoli del suddetto Regolamento al fine di:
 - assicurarne la piena conformità alla normativa vigente in materia di autoservizi pubblici non di linea
 - rendere più chiari, trasparenti e coerenti i requisiti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni comunali;
 - le modifiche proposte riguardano in particolare i seguenti articoli:

1. Articolo 6 - comma 2 – Sostituito con la seguente formulazione:

“È consentito il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di non più di due autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.”

2. Articolo 8 - Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

- Comma 1
- Lettera d)

“Aver compiuto il 21esimo e non aver superato il 65esimo anno di età”

- Lettera e) – sostituito con la seguente formulazione

“Possedere il Certificato Abilitazione Professionale per trasporto persone K/B”

- Lettera .h) riformulata come segue:

“Essere proprietario del veicolo da adibire al servizio, ovvero disporre della piena disponibilità dello stesso mediante idoneo titolo giuridico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: contratto di leasing, noleggio a lungo termine o altre forme equivalenti). In alternativa, il richiedente può impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di utile collocazione nella graduatoria per l'assegnazione dell'autorizzazione”.

- Lettera j) Riformulata come segue:

“Non essere titolari di licenze Taxi rilasciata da altro comune”

- Comma 2 – Sostituito con la seguente formulazione:

Per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesta la disponibilità di una rimessa in via preferenziale nel territorio del Comune di Catenanuova, e comunque situata all'interno del territorio regionale. La rimessa deve consistere in un'area privata, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitata, conforme alle normative vigente e idonea allo stazionamento e alla custodia del veicolo adibito al servizio.

3. ART. 11, comma 4 - Sostituito con la seguente formulazione:

“I soggetti interessati possono concorrere a n. 2 autorizzazioni per ogni bando, fermo restando i divieti di cumulo previsti dalla legge e dal presente Regolamento. Inoltre, al fine di favorire l'avvio di maggior numero di nuove attività nel caso in cui uno o più soggetti facciano doppia richiesta, la stessa verrà soddisfatta qualora non vi siano altre richieste, e/o gli altri partecipanti non abbiano i requisiti richiesti dal presente bando”;

4. ART. 15 – Titoli oggetto di valutazione

Viene integrato un ulteriore punto con la seguente formulazione:

“Titolo di studio superiore a quello richiesto: Diploma 3 Punti; Laurea triennale 5 Punti; Laurea Magistrale / a Ciclo Unico /Master 10 Punti (verrà preso in considerazione solo il titolo più elevato) Lingua straniera certificata 1 Punto (max 1 certificazione valutabile e cumulabile), che verrà posto nell'incipit dell'articolo divenendo punto 1; i punti presenti nel regolamento seguiranno progressivamente.

Punto 5, ex punto 4, eliminato

Punto 6, (già punto 5), è stato modificato eliminando la voce *“Euro 4 punti 1”*. La nuova articolazione dei punteggi per le classi emissive è così aggiornato:

Euro 5 punti 3, Euro 6 punti 4, Euro 7 punti 6;

vi è inoltre da integrare all'art. 15 la seguente formulazione:

L'autorizzazione verrà assegnata facendo riferimento alle seguenti priorità:

- *Al fine di incentivare l'avvio di nuove attività imprenditoriali, in via prioritaria saranno assegnate a parità di punteggio ai richiedenti non già titolari di P. iva con codice ATECO 49.32.20;*
- *Al fine favorire le imprese del circondario in via prioritaria a parità di punteggio saranno assegnate ai richiedenti con Iscrizione al Ruolo dei Conducenti presso la C.C.I.A.A. di Enna (EN);*
- *Minore età anagrafica;*
- *Numero di figli a carico;*
- *Rispetto del principio della parità di genere, privilegiando a parità di punteggio, il genere meno rappresentato;*

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

5. Articolo 26 – Caratteristiche dei veicoli

Comma 1

Lettera c) la dicitura *“tre sportelli”* viene sostituita da *“quattro sportelli”*.

Ritenuto necessario ed indispensabile modificare e integrare semplici precisazioni ad alcuni degli articoli del presente regolamento, come sopra già evidenziato, tali da renderlo più fruibile e senza sconvolgerne il contenuto degli articoli che rimangono inalterati nel numero

Tutto ciò premesso,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

1. Approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, le modifiche e integrazioni al Regolamento Comunale per il servizio di Noleggio con Conducente con autovettura, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 23.10.2024, come di seguito riportato:

ART. 6, comma 2 – Cumolo dei titoli

Sostituito con la seguente formulazione: *“È consentito il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di non più di due autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.”*

ART 8 – Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

Comma 1

- Lettera d) Sostituita con: *“Aver compiuto il 21esimo e non aver superato il 65esimo anno di età”*;
- Lettera h) Riformulata come segue: *“Essere proprietario del veicolo da adibire al servizio, ovvero disporre della piena disponibilità dello stesso mediante idoneo titolo giuridico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: contratto di leasing, noleggio a lungo termine o altre forme equivalenti). In alternativa, il richiedente può impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di utile collocazione nella graduatoria per l'assegnazione dell'autorizzazione”*.
- Lettera j) Non essere titolari di licenze Taxi rilasciata da altro comune

Comma 2

Sostituito con: *“Per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesta la disponibilità di una rimessa in via preferenziale nel territorio del Comune di Catenanuova, e comunque situata all'interno del territorio regionale. La rimessa deve consistere in un'area privata, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitata, conforme alle normative vigenti e idonea allo stazionamento, alla custodia del veicolo adibito al servizio”*.

ART 11 – comma 4 – Sostituito con la seguente formulazione:

“I soggetti interessati possono concorrere a n. 2 autorizzazioni per ogni bando, fermo restando i divieti di cumulo previsti dalla legge e dal presente Regolamento. Inoltre, al fine di favorire l'avvio di maggior numero di nuove attività nel caso in cui uno o più soggetti facciano doppia richiesta, la stessa verrà soddisfatta qualora non vi siano altre richieste, e/o gli altri partecipanti non abbiano i requisiti richiesti dal presente bando”;

ART 15 – Titoli oggetto di valutazione – Integrazione del punto 1 (nuovo incipit dell'articolo):

“Titolo di studio superiore a quello richiesto: Diploma 3 Punti; Laurea triennale 5 Punti; Laurea Magistrale / a Ciclo Unico /Master 10 Punti (verrà preso in considerazione solo il titolo più elevato) Lingua straniera certificata 1 Punto (max 1 certificazione valutabile e cumulabile).

Punto 5 (ex punto 4) - Eliminato

Punto 6 (già punto 5) - Modificato come segue:

Euro 5 punti 3, Euro 6 punti 4, Euro 7 punti 6;

Ulteriore priorità da inserire all'art. 15

L'autorizzazione verrà assegnata facendo riferimento alle seguenti priorità:

- *Al fine di incentivare l'avvio di nuove attività imprenditoriali, in via prioritaria saranno assegnate a parità di punteggio ai richiedenti non già titolari di P. iva con codice ATECO 49.32.20;*
- *Al fine favorire le imprese del circondario in via prioritaria a parità di punteggio saranno assegnate ai richiedenti con Iscrizione al Ruolo dei Conducenti presso la C.C.I.A.A. di Enna (EN);*
- *Minore età anagrafica;*
- *Numero di figli a carico;*
- *Rispetto del principio della parità di genere, privilegiando a parità di punteggio, il genere meno rappresentato;*

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Articolo 26 – Caratteristici dei veicoli

Comma 1 – lettera c)

la dicitura *“tre sportelli”* viene sostituita da *“quattro sportelli”*

2. Di dare atto che le modifiche proposte non alterano l'impianto complessivo del Regolamento, che rimane invariato nel numero degli articoli, ma introducono precisazioni e aggiornamenti necessari per una corretta applicazione delle norme.
3. Di demandare agli uffici competenti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, inclusa la pubblicazione del testo aggiornato del Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente

Catenanuova, 07/04/2026

L' ASSESSORE
Rag. Carmelo Di Marco

Parere Proposta di Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 07/04/2026

Modifica "Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente con autovettura (NCC)"

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ing. Gaetano Minico

Li, 07/04/2026



COMUNE DI CATENANUOVA

(LIBERO CONSORZIO FRA I COMUNI DI ENNA)
CAP 94010 P.I. 80001380866

.....

Regolamento servizio Noleggio con Conducente

CAPO I
(DISPOSIZIONI GENERALI)

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e autovettura (di seguito nominato "N.C.C.") sino a nove posti nell'ambito del territorio del comune di Catenanuova, in conformità alla legge n. 21 del 15 gennaio 1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".

Art. 2
(Definizione del servizio)

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacunari ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Art. 3
(Disciplina del servizio)

1. Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel seguente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento i servizi di cui al comma 1 sono disciplinati dalle leggi dello Stato e della Regione Sicilia, tra cui:
 - Legge 15/01/1992 n. 21, relativa al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, che si applica nel territorio della Regione Siciliana con modifiche ed integrazioni di cui alla legge regionale 6 aprile 1996 n.29 e ss.mm.ii. (L.R. 9 agosto 2002 n. 13, L.R. 28 novembre 2002 n. 22 L.R. 16 aprile 2003 n. 4, L.R. 22 dicembre 2005 n. 19) d'ora in poi Legge;
 - Nuovo Codice della strada approvato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285;
 - Articolo 8 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili";
 - Decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";
 - Decreto Ministero dei trasporti 15 dicembre 1992 n. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a autonoleggio con conducente";
 - Decreto Ministero dei trasporti 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura";
 - D.Lgs 21 novembre 2005, 286 (Gazzetta Ufficiale, 9 gennaio n. 6) Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore;
 - Legge 11/02/2019 n. 12 – Conversione in Legge con modificazioni del Decreto Legge 14/12/2018 n. 135, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione";

- Circolare Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità prot. n. 6067 del 17/07/2019;
- Decreto Assessorato delle Infrastrutture e delle Mobilità 19/12/2019.

Art. 4
(Organico dei veicoli)

1. L'organico dei veicoli regolarmente istituito ed approvato alla data di entrata in vigore del presente regolamento è il seguente:
 - a. Servizio di N.C.C. n.6 autorizzazioni corrispondenti ad altrettanti veicoli.
2. Le modifiche di organico, dovute a dimostrabili variazioni di uno o più parametri generatori di domanda o ad altre esigenze parimenti dimostrabili, sono approvate dal Consiglio Comunale.

CAPO II
(CONDIZIONI DI ESERCIZIO)

Art. 5
(Titolo per l'esercizio dei servizi)

1. L'esercizio dei servizi N.C.C. è subordinato alla titolarità rispettivamente di apposita autorizzazione comunale (N.C.C.), rilasciata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
2. Per poter conseguire l'autorizzazione occorre essere iscritti al ruolo, così come previsto dall'art.6 della legge 21/92 e dall'art. 4 comma 3 della L.R. 13/2002.
3. le autorizzazioni sono personali e non cedibili a nessun titolo, gratuito od oneroso, fatto salvo quanto previsto dall'art.9 della Legge 21/92.
4. l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante gli spostamenti.
5. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, o sostituito da un collaboratore familiare o un dipendente, sempre che iscritto al ruolo.

Art.6
(Cumulo dei titoli)

1. Le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo.
2. È consentito il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di non più di due autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 7
(Ambiti operativi territoriali)

1. I titolari di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e negli altri Stati ove i regolamenti degli stessi lo consentano.
2. L'inizio del servizio N.C.C. avviene con partenza della vettura dalla rimessa e di ritornarvi al termine del servizio,
3. All'interno della vettura dovrà essere presente il "foglio di servizio" debitamente compilato in ogni suo parte.

CAPO III
(ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI)

Art. 8
(Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni vengono concesse dal comune a seguito di bando pubblico di concorso (vedi art.15 del presente Regolamento). Per poter partecipare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea;
 - b. Possedere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
 - c. Possedere il titolo di studio relativo alla scuola dell'obbligo;
 - d. Aver compiuto il 21esimo e non aver superato il 65esimo anno di età;
 - e. Possedere il Certificato Abilitazione Professionale per trasporto persone K/B;
 - f. Essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 21/92;
 - g. Essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
 - h. Essere proprietario del veicolo da adibire al servizio, ovvero disporre della piena disponibilità dello stesso mediante idoneo titolo giuridico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: contratto di leasing, noleggio a lungo termine o altre forme equivalenti). In alternativa, il richiedente può impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di utile collocazione nella graduatoria per l'assegnazione dell'autorizzazione.
 - i. Non aver trasferito autorizzazione nei cinque anni precedenti ad altra persona;
 - j. Non essere titolari di licenza Taxi rilasciata da altro comune;
 - k. Essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno tripla rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.
2. Per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesta la disponibilità di una rimessa in via preferenziale nel territorio del Comune di Catenanuova, e comunque situata all'interno del territorio regionale. La rimessa deve consistere in un'area privata, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitata, conforme alle normative vigenti e idonea allo stazionamento e alla custodia del veicolo adibito al servizio.
3. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione previste dalla legge D.P.R. 445/2000.
4. In caso di ragionevoli dubbi il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti d'ufficio.

Art. 09
(Impedimenti soggettivi)

1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità delle autorizzazioni:
 - a. L'essere in corso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione della professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

- b. L'essere in corso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 1423/56 (misure di prevenzione), 575/65 e successive modifiche (antimafia), 726/82 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
- c. L'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- d. L'essere in corso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri comuni;
- e. L'essere in corso in condanne definitive per reati che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni, salvo i casi di riabilitazione;
- f. Non essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, nonché ai pagamenti di imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
- g. Non essere in possesso dei requisiti morali, giuridici, fisici, psichici e di sana e robusta costituzione, come da legge n.120 del 29/07/2010.

CAPO IV (COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA)

Art. 10

(Commissione consultiva comunale - funzioni)

1. La Commissione consultiva comunale prevista dall'art. 13, comma 2, della L.R. n. 22/96, viene considerata non indispensabile, in applicazione dell'art. 96 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, e pertanto le relative funzioni sono attribuite all'Ufficio che riveste preminente competenza nella materia;
2. Per l'approvazione del Regolamento di settore e la determinazione annuale dei limiti minimo e massimo delle tariffe, il Responsabile del Settore provvederà ad acquisire i pareri:
 - ✓ delle Associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative a livello provinciale nel settore del noleggio autovettura con conducente.
 - ✓ delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale;
 - ✓ delle Organizzazioni sindacali degli utenti più rappresentative a livello provinciale;
 - ✓ dalla Provincia di Enna - Settore Trasporti.
3. La Giunta Comunale su proposta del Responsabile del Settore, dopo avere acquisito i pareri di cui al punto 2, provvederà all'emanazione dell'atto deliberativo di approvazione;
4. L'adozione dei provvedimenti di rilascio autorizzazioni, revoca o sospensione attività, nonché delle sanzioni amministrative e pecuniarie, saranno assunti dal Responsabile del Servizio, in conformità a quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEELL);
5. Periodicamente o su richiesta di parte, il Responsabile del settore convoca una conferenza di servizi con le parti sociali (Associazioni di categoria e Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative), per una verifica delle problematiche generali della categoria.

CAPO V
(MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI)

Art.11

(Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C. vengono assegnate in seguito a bando di pubblico concorso a copertura delle licenze e autorizzazioni disponibili.
2. Per essere ammesso al concorso è necessario il possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 8 e la mancanza di impedimenti soggettivi di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.
3. Il bando è indetto entro 60 giorni dal momento in cui si siano resi disponibili presso il comune uno o più licenze o autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il bando è pubblicato all'Albo Pretorio del comune, nonché sul sito istituzionale.
4. I soggetti interessati possono concorrere a n. 2 autorizzazioni per ogni bando, fermo restando i divieti di cumulo previsti dalla legge e dal presente Regolamento. Inoltre, al fine di favorire l'avvio di maggior numero di nuove attività nel caso in cui uno o più soggetti facciano doppia richiesta, la stessa verrà soddisfatta qualora non vi siano altre richieste, e/o gli altri partecipanti non abbiano i requisiti richiesti dal presente bando;

Art. 12

(Contenuti del bando di concorso)

1. Il bando di pubblico concorso deve obbligatoriamente contenere:
 - a. Numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b. I requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni, nonché gli impedimenti soggettivi di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
 - c. Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre;
 - d. L'indicazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - e. Indicazione dei criteri della valutazione dei titoli;
 - f. Il rinvio alle norme del presente Regolamento;
 - g. Schema di domanda di partecipazione al concorso.
2. Il bando, approvato dal responsabile di settore, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

Art.13

(Presentazione della domanda)

1. La domanda per la partecipazione al concorso, da presentarsi al Comune di Catenanuova, deve essere conforme al modello appositamente predisposto ed allegato al bando.
2. Le domande dovranno essere consegnate in busta chiusa brevi manu presso l'ufficio protocollo del Comune di Catenanuova oppure inviate con posta certificata (PEC),

entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del bando. Ove il termine di presentazione scade in un giorno festivo si intende prorogato al giorno feriale seguente.

3. Non verranno prese in considerazione le domande presentate prima della pubblicazione del bando e quelle consegnate oltre il termine dei 30 giorni.
4. Nella domanda dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente Regolamento e l'assenza di cause di impedimento di rilascio di autorizzazione e, in particolare, l'assenza di malattie incompatibili con l'esercizio del servizio. I dati dichiarati verranno trattati dai funzionari amministrativi in conformità al Regolamento 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati).

Art. 14

(Commissione di concorso)

1. Per l'espletamento dei concorsi di cui al presente regolamento, il Segretario Comunale la nomina apposita Commissione di concorso.
2. La Commissione è composta da:
 - ✓ dal Responsabile del Settore – Presidente;
 - ✓ n. 1 rappresentante nominato tra Associazioni di categoria e/o Organizzazioni sindacali;
 - ✓ n. 1 rappresentante dell'associazioni dei consumatori;
 - ✓ n. 1 rappresentante della Polizia Locale.
3. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.
4. La Commissione, una volta valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette al Responsabile di Settore per l'approvazione.

Art.15

(Titoli oggetto di valutazione)

Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di N.C.C. la Commissione valuta la regolarità delle domande e provvede a stabilire una graduatoria fra le domande ammesse sulla base dei seguenti titoli:

- ✓ Titolo di studio superiore a quello richiesto: Diploma 3 Punti; Laurea triennale 5 Punti; Laurea Magistrale / a Ciclo Unico /Master 10 Punti (verrà preso in considerazione solo il titolo più elevato) Lingua straniera certificata 1 Punto (max 1 certificazione valutabile e cumulabile);
- ✓ Il carico familiare un punto per ogni persona.
- ✓ Per ogni anno di anzianità complessivamente risultante dal certificato storico della camera di commercio nel settore noleggio con conducente in qualità di titolare punti 0,5 fino ad un massimo di punti 3;
- ✓ Periodo di servizio prestati come conducente, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente punti 0,50 per ciascun semestre fino ad un massimo di 3;

- ✓ Veicolo adeguato alle normative antinquinamento: Euro 5 punti 3, Euro 6 punti 4, Euro 7 punti 6;
- ✓ Residenza del richiedente nel comune di Catenanuova per ogni anno punti 1 fino a un massimo punti 5.

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

L'autorizzazione verrà assegnata facendo riferimento alle seguenti priorità:

- Al fine di incentivare l'avvio di nuove attività imprenditoriali, in via prioritaria saranno assegnate a parità di punteggio ai richiedenti non già titolari di P. iva con codice ATECO 49.32.20;
- Al fine favorire le imprese del circondario in via prioritaria a parità di punteggio saranno assegnate ai richiedenti con Iscrizione al Ruolo dei Conducenti presso la C.C.I.A.A. di Enna (EN);
- Minore età anagrafica;
- Numero di figli a carico;
- Rispetto del principio della parità di genere, privilegiando a parità di punteggio, il genere meno rappresentato;

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Art. 16

(Rilascio dell'autorizzazione e validità della stessa)

1. Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il dirigente del servizio competente, con successivo provvedimento emette un atto autorizzatorio.
2. L'autorizzazione hanno validità illimitata.
3. I titolari entro il 31 dicembre di ogni anno sono tenuti a presentare, all'ufficio comunale competente, una dichiarazione di prosecuzione attività contenente la sussistenza e la validità di tutti i requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione (art. 8 del presente Regolamento). La mancata presentazione dell'autorizzazione per il rinnovo entro il termine di cui sopra comporta la decadenza.
4. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi e qualora non si sia più in possesso dei requisiti di cui all'art.8 del presente Regolamento o al verificarsi degli impedimenti di cui all'art.9.

Art. 17

(Inizio del servizio)

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.
2. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri quattro mesi solo in presenza di legale certificazione attestante l'impossibilità temporanea, per cause di forza maggiore, ad iniziare il servizio.

CAPO VI (MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI)

Art.18

(Trasferibilità per atto tra vivi)

1. L'autorizzazione è trasferibile alle condizioni di cui all'art. 9, comma 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e in presenza di documentato trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa. La richiesta al Comune di Catenanuova sottoscritta dal titolare deve essere corredata da copia autentica dell'atto di cessione dell'azienda e dalla dichiarazione di accettazione del subentrante designato, anch'essa sottoscritta come sopra, nonché dalla documentazione comprovante il possesso, da parte di quest'ultimo dei requisiti prescritti.
2. Nel caso di cui all'art. 9, comma 1 lettera c) della legge 15 gennaio 1992 n. 21 (permanente inabilità o inidoneità al servizio per malattia o infortunio), l'attestazione deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato deve entro dieci giorni essere consegnato al Comune unitamente ai titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento del titolo deve essere richiesto entro un anno dalla data della certificazione, a pena di decadenza. Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per il caso di ritiro definitivo della patente.
3. In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato.
4. I sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 27, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione conseguita in un Comune dell'area tramite concorso pubblico o trasferimento.

Art.19

(Trasferibilità per causa di morte del titolare)

1. In caso di morte del titolare e qualora vi siano eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto l'autorizzazione possono essere trasferite ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Legge 21/92.
2. Gli eredi devono comunicare il decesso al competente ufficio comunale che ha rilasciato il titolo entro tre mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione sottoscritta da tutti gli eredi deve, altresì, segnalare una delle seguenti alternative:
 - a. Il trasferimento del titolo ad uno degli eredi in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad un soggetto terzo, anch'esso in possesso di detti requisiti. Alla comunicazione è allegata la documentazione necessaria e la dichiarazione di accettazione del terzo;
 - b. La volontà degli eredi di trasferire entro due anni dal decesso e dietro autorizzazione del sindaco, il titolo ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, al momento non ancora in possesso dei requisiti prescritti.

3. Nel caso di cui al comma 2 lettera b, nel qual caso la richiesta venga accolta, il sindaco può prescrivere la sostituzione alla guida fino al trasferimento dell'autorizzazione. In caso contrario, fissa un termine perentorio non superiore a quattro mesi per il trasferimento a terzi.
4. Nel caso di cui al comma 2 lettera a, l'ufficio competente, in seguito all'accertamento dei requisiti richiesti, provvede al rilascio del titolo all'erede o al terzo subentrante entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione.
5. Per gli eredi minori del titolare, ogni determinazione deve comunque uniformarsi alle decisioni del giudice tutelare.

CAPO VII

(ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI)

Art. 20

(Collaborazione familiare)

1. I titolari di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione familiare, ai sensi dell'art.10 comma 4 della Legge 21/92 purchè non titolari di altra autorizzazione N.C.C.
2. L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio su richiesta di apposito nulla osta da parte del comune cui va presentata la seguente documentazione:
 - a. Dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art.10 comma 4 della Legge 21/92;
 - b. Dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art.9 e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 10.
3. Il comune rilascia il nulla osta entro 30 giorni dalla richiesta e provvede ad annotarlo nel titolo.
4. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal titolare dell'autorizzazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 21

(Personale dipendente)

1. I titolari di autorizzazione N.C.C. possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio. In tal caso, entro il termine perentorio di 15 giorni dall'assunzione, devono presentare all'ufficio competente la seguente documentazione:
 - a. Copia dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 21/92 per il personale con la qualifica di autista;
 - b. Copia della certificazione di avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicurativi, assistenziali, dalla quale risulti il numero di posizione del contribuente;
 - c. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti il numero dei dipendenti e che l'impresa è in regola con i relativi versamenti contributivi.
2. La situazione del personale dipendente (numero, qualifica, regolarità dei versamenti contributivi) è accertata annualmente tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal titolare dell'autorizzazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

3. Il nominativo dei dipendenti con la qualifica di autista è riportato in calce all'autorizzazione.

CAPO VIII

(OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI N.C.C.)

Art.22

(Obblighi dei conducenti)

1. I conducenti delle autovetture del servizio N.C.C. hanno l'obbligo di:
 - a. Mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo;
 - b. Seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
 - c. Caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori, salvo che tale trasporto non rechi danno al veicolo;
 - d. Entrare, su richiesta dell'utente, anche in strade private agibili, salvo che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano in violazione del codice della strada;
 - e. Le autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente devono aver installato in modo inamovibile sulla parte esterna posteriore della carrozzeria del veicolo una targa riportatane la scritta "NOLEGGIO CON CONDUCENTE" ed il numero dell'autorizzazione comunale, nonché lo stemma del Comune.
 - f. Compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
 - g. Tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l'autorizzazione comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, devono essere aggiornati;
 - h. Avere durante il servizio abbigliamento decoroso e confacente al pubblico servizio prestato;
 - i. Depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, al competente ufficio del comune di Catenanuova;
 - j. Trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti;
 - k. Comunicare all'ufficio del comune che ha rilasciato il titolo il cambio di residenza entro il termine di 30 giorni;
 - l. Comunicare all'ufficio del comune che ha rilasciato il titolo eventuali disposizioni delle prefetture relative a sospensione della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica delle disposizioni medesime.

Art.23

(Obblighi specifici per l'esercente del servizio N.C.C.)

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 23, l'esercente del servizio N.C.C. ha l'obbligo di:
 - a. Rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti), salvo cause di forza maggiore;
 - b. Comunicare, entro sette giorni, all'ufficio del comune che ha rilasciato il titolo la variazione dell'indirizzo della rimessa;

- c. Riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto, salvo il caso di precedente prenotazione.

Art. 24

(Diritti del conducente)

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno i diritti di:
 - a. Essere tempestivamente informati, da parte dell'ufficio competente in materia, attraverso gli organismi economici di categoria, di tutte le variazioni della toponomastica locale;
 - b. Richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
 - c. Rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo quanto disposto dall'art. 23 comma 1, lettera j);
 - d. Applicare, all'interno del veicolo, una targa con il divieto di fumare;
 - e. Esporre adesivi per la richiesta preventiva di fatturazione;

Art. 25

(Divieti per i conducenti di N.C.C.)

1. E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio di:
 - a. Fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
 - b. Fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - c. Chiedere compensi non conformi o aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
 - d. Togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
 - e. Ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
 - f. Tenere, verso gli utenti ed i colleghi un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato;
 - g. Trasportare animali di loro proprietà;
 - h. Consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea;
 - i. Applicare nella autovettura contrassegni che siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - j. Effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni politiche e sindacali.

CAPO IX

(CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI, STRUMENTAZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE AI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO N.C.C.)

Art. 26

(Caratteristiche dei veicoli)

1. Le autovetture adibite al servizio N.C.C. devono:

- a. Avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b. Essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - c. Avere idonea agibilità ed almeno quattro sportelli laterali;
 - d. Avere un bagagliaio o eventualmente un portabagagli all'esterno idoneo al contenimento delle valigie;
 - e. Essere collaudate per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque e non superiore a nove;
 - f. Essere a norma con l'ultima omologazione in vigore al momento del rilancio dell'autorizzazione e della licenza;
2. L'applicazione di eventuale strumentazione, oltre a quella espressamente consentita, deve, in ogni caso, essere funzionale al servizio e preventivamente comunicata all'ufficio competente del Comune di Catenanuova. L'ufficio stesso può intervenire, nei termini di trenta giorni dalla predetta comunicazione, al fine di disporre la rimozione della strumentazione in questione qualora ritenuta non funzionale.

Art.27

(Controllo delle autovetture)

1. Fatta salva la verifica di competenza degli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, le autovetture da adibire al servizio N.C.C. sono sottoposte, prima del rilascio dell'autorizzazione, a controllo da parte del competente ufficio del Comune di Catenanuova, onde accertare l'esistenza delle caratteristiche riportate nel presente regolamento. Per l'effettuazione del controllo l'ufficio suddetto si avvale della Polizia Municipale.
2. Il titolare dell'autorizzazione N.C.C., previa comunicazione diretta agli stessi o alle loro organizzazioni economiche, effettuata con congruo anticipo, hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati.
3. L'ufficio, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.
4. L'autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrata priva di tutto o di parte delle caratteristiche del presente regolamento deve, nel termine indicato dall'ufficio Comunale, essere ricondotta alle condizioni regolamentari. Il termine assegnato deve risultare congruo per il ripristino delle prescrizioni scaturite dal controllo, per ottenere l'attestazione di idoneità. Trascorso inutilmente detto termine, fatto salvo cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Comune di Catenanuova provvede alla sospensione della licenza.

Art.28

(Avaria dell'autovettura)

1. Qualora, per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debbano essere sospesi, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato fino a verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.

Art.29

(Sostituzione autovettura per fermo tecnico)

1. Il titolare di autorizzazione, previa esibizione della certificazione attestante il periodo di fermo tecnico e previo nullaosta dell'ufficio competente del Comune di Catenanuova, può sostituire la propria autovettura, ferma per guasto tecnico e per il solo periodo di fermo, con quella di proprietà di altro componente del proprio nucleo familiare o presa a noleggio, fermo restando il predetto veicolo presenti i requisiti previsti dal presente regolamento.

Art.30

(Servizio centralizzato)

1. Il servizio N.C.C. può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato.
2. Il servizio centralizzato di N.C.C. raccorda gli utenti e gli esercenti il servizio, presso le rispettive sede o rimesse. Le sedi o rimesse possono a loro volta essere collegate telefonicamente o via telematica con le singole autovetture in servizio per consentire alle stesse, a termine del contratto di trasporto in corso, di soddisfare direttamente la prenotazione senza rientro in rimessa.

CAPO X

(MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI)

Art.31

(Responsabilità della gestione operativa)

1. Al Dirigente dell'ufficio competente, nonché al Corpo della Polizia Locale, spetta ogni attribuzione in ordine alla gestione operativa del servizio.
2. Al responsabile di tale ufficio compete, pertanto, l'adozione di tutte le misure e i provvedimenti necessarie ai quali gli operatori sono tenuti a conformarsi.

Art.32

(Trasporto disabili)

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge 21/1992, il servizio di N.C.C. è accessibile a tutti i soggetti disabili. I conducenti hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e i cani guida per i non vedenti sono gratuiti.
2. Tutte le autovetture per il servizio N.C.C. possono essere adattate, secondo le norme vigenti, per il trasporto dei soggetti disabili di particolare gravità.
3. I veicoli appositamente attrezzate per il trasporto di soggetti disabili devono esporre, in corrispondenza relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto all'art. 2 del D.P.R. 24.07.1996 n. 503 e s.m.i. devono essere adattati con dispositivi meccanici per consentire ai diversamente abili che non possono scendere dalla sedia a rotelle di accedere con la stessa sul veicolo.

Art.33

(Ferie, assenze, aspettativa, distacchi)

1. Ogni titolare di autorizzazioni di noleggio, ha diritto, annualmente, trenta 30 giorni di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati, presentando entro il 30 gennaio la programmazione delle ferie. Le assenze per licenze matrimoniale, gravidanza e puerperio non sono considerate giorni di ferie. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici (15) giorni continuativi, il titolare deve, almeno quindici (15) giorni prima, darne comunicazione scritta all'ufficio comunale, che, qualora riscontri che l'assenza possa determinare carenza del servizio, può rinviarne la fruizione con atto motivato.
2. Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine del trasferimento dell'autorizzazione, il periodo di aspettativa è considerata attività di servizio.
3. Ogni titolare può ottenere il distacco dal servizio e la conseguente sospensione della autorizzazione per mandato politico o sindacale, conformemente alle leggi vigenti.

CAPO XI

(ILLECITI E SANZIONI)

Art.34

(Diffida)

1. I titolari di autorizzazione che commetta, entro un anno dalla prima, una seconda violazione al presente regolamento è soggetto, oltre che alle relative sanzione, a provvedimento di diffida, consistente di un formale richiamo della autorità ad una corretta osservanza della disciplina del servizio.

Art.35

(Sospensione dell'efficacia del titolo. Casi e procedimento)

1. Per le seguenti violazioni si applica la sanzione amministrativa della sospensione dell'efficacia del titolo da cinque a sessanta giorni:
 - a. Utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - b. Avere tenuto comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti;
 - c. Aver fornito testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento sanzionatorio promosso a carico di un altro operatore del servizio;
2. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori, dipendenti o sostituti. Per questi ultimi, in caso di contratto di gestione, il periodo di sospensione non può eccedere la durata del contratto di sostituzione.
3. Il verbale di accertamento è contestato immediatamente ovvero, qualora non sia possibile, notificato entro 90 giorni. Il procedimento si svolge e si conclude in conformità alle norme previste per legge.
4. Entro il giorno successivo a quello della notifica del provvedimento sanzionatorio, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati all'ufficio comunale, il quale dispone

immediatamente il fermo dell'autovettura e procede alla rilevazione chilometrica, sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.

Art.36

(Sospensione cautelare)

1. Qualora il titolare o i suoi legittimi sostituti, collaboratori o dipendenti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità (reati contro la persona), l'amministrazione può procedere, in via cautelare, alla sospensione del medesimo dal servizio. In tal caso la sospensione è revocata se e quando sia emessa una sentenza di non colpevolezza.

Art.37

(Decadenza del titolo. Casi e procedimento)

1. Per i seguenti casi si applica la sanzione amministrativa della decadenza del titolo:
 - a. Per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni, salvo i casi di forza maggiore;
 - b. Per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi senza giustificazione;
 - c. A seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni;
 - d. Quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;
 - e. In tutti i casi in cui il titolare di licenza opera in difformità alle leggi vigenti nazionali, regionali, ovvero in difformità al presente regolamento.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti e alla Camera di Commercio competente, ai sensi dell'art. 6 comma 3 della Legge 21/92.

CAPO XII

(DISPOSIZIONI FINALI)

Art.38

(Norma di rinvio)

1. La disciplina dell'autoservizio N.C.C. dettata dal presente Regolamento è integrata da tutte le disposizioni della Legge 21/92 non espressamente richiamate e dalle altre norme legislative e regolamentari applicabili.
2. Per gli eventuali servizi pubblici non di linea con veicoli elencati dall'art. 1 della Legge 21/92 e diversi dalle autovetture valgono, in quanto applicabili ad integrazione della specifica disciplina, le norme del presente Regolamento.

Art.39

(Abrogazioni di precedenti disposizioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente.

Art.40

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione comunale di approvazione dell'atto medesimo.



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio fra i Comuni di Enna

OGGETTO: AVVISO DI CONVOCAZIONE

AI CONSIGLIERI COMUNALI

Ai sensi dell'art. 19, c. 4, del regolamento del Consiglio comunale, approvato con delibera di Consiglio comunale n.9 del 25/5/2016, si invita la S.V., quale Consigliere Comunale, a partecipare alla seduta di Consiglio Comunale, indetta in sessione ordinaria per le ore 18.30 del giorno **14.04.2026**, che avrà luogo nell'Aula Consiliare "Piersanti Mattarella" (accanto edificio Marconi), per la trattazione degli affari di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione verbali seduta precedenti;
2. Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui all'art. 58 del d. l. 112/2008 convertito in legge 133/2008 – Annualità 2026-2028;
3. Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o diritto di superficie. Art. 172 TUEL, comma 1, lettera b) del d. lgs. n. 267/2000 – Anno 2026;
4. Approvazione programmi triennali delle opere pubbliche e dei beni e servizi relative al triennio 2026/2028 e del relativo piano annuale 2026 e del piano triennale dei servizi adottati con delibera di G.M. n. 18/2026 e n. 29/2026;
5. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 – art. 170, comma 1, d. lgs. n. 267/2000;
6. Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028 (Art. 11 d. lgs. n. 118/2011);
7. Revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari;
8. Commissioni consiliari Permanenti. Presa d'atto della decisione del Gruppo Consiliare "Insieme per Catenanuova" di *rientrare nei lavori delle Commissioni*.
9. Approvazione delle modifiche del Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente con autovettura (NCC);
10. Sentenza n.410/2026 del 27/02/2026, nella causa r.g. n.942/2021 del Tribunale di Enna, sez. lavoro. Controversia promossa dall'ex dip.te matricola 56 e il Comune di Catenanuova. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio - art. 194, comma 1, lett. a) del d. lgs. n.267/2000.
11. Legge 353/2000 art. 10 - catasto degli incendi boschivi aggiornamento delle aree percorse dal fuoco annualità dal 2024.
12. Interpellanza prot. n. 1971 del 16.02.2026, Gruppo Consiliare "Insieme per Catenanuova".

Si riporta, qui di seguito, integralmente, l'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9:

"Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.

La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta.

Qualora anche nella ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica.

Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità che in relazione al disposto del successivo art. 58, trova applicazione per i Comuni".

A norma dell'art. 173 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana, approvato con legge regionale n.16/1963 decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive.

Catenanuova, 8 aprile 2026

Il Presidente del Consiglio Comunale

Giuseppe CASTELLI





IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
GIUSEPPE CASTELLI



IL CONSIGLIERE ANZIANO
VINCI CARLOTTA

Carlootta Vinci

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FILIPPO ENSABELLA

Filippo Ensabella

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line per consecutivi giorni in data ¹⁵ 21/04/2026

IL PUBBLICATORE

Filippo Ensabella

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione diviene esecutiva:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 12, comma 1 della l.r. n. 44/91;
- In data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 12, co. 2 l.r n. 44/91.

Catenanuova _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FILIPPO ENSABELLA

